

**PROPOSTA NUOVO STATUTO
Associazione Villa Favard**

(proposta iniziale)

**PROPOSTA NUOVO STATUTO
Associazione Villa Favard**

(emendamenti approvati)

Cancellazioni

e

aggiunte

**Articolo 1
Denominazione, sede e durata**

E' costituita una Associazione avente denominazione "**Villa Favard**" con sottotitolo (facente parte della denominazione) "**Associazione dei laureati presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze**" od anche, in lingua inglese, "**Villa Favard**" con sottotitolo (facente parte della denominazione) "**Economics Graduate in Florence University**". Tale associazione userà la sua denominazione sia in lingua italiana che quella in lingua inglese o le denominazioni abbreviate costituite dal titolo o dal sottotitolo od anche l'acronimo "AVF". La sede sociale è stabilita in Firenze, via delle Pandette n. 32. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 1
Denominazione, sede e durata**

E' costituita una Associazione avente denominazione "**Villa Favard**" con sottotitolo (facente parte della denominazione) "**Associazione dei laureati presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze**" ~~ed anche, in lingua inglese, "Villa Favard" con sottotitolo (facente parte della denominazione) "Economics Graduate in Florence University"~~. Tale associazione userà ~~la sua denominazione sia in lingua italiana che quella in lingua inglese o le denominazioni abbreviate costituite dal titolo o dal sottotitolo ed~~ anche l'acronimo "AVF". La sede sociale è stabilita in Firenze, via delle Pandette n. 32. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2
Finalità e oggetto sociale**

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone il perseguimento di finalità consistenti:

a) nel mantenere i rapporti di amicizia e di solidarietà iniziatisi nei corsi di studio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze, già Facoltà di Economia e commercio, già Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, mantenendo saldi i vincoli con la Facoltà;

b) nel promuovere, favorire, sostenere e diffondere la cultura, la ricerca, la formazione con incontri, seminari, conferenze, corsi, eccetera, nei diversi settori dell'economia;

c) nell'organizzare incontri fra soci a scopi culturali, ricrea-

**Articolo 2
Finalità e oggetto sociale**

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone il perseguimento ~~di~~ **delle seguenti** finalità **consistenti**:

a) ~~nel~~ mantenere i rapporti di amicizia e di solidarietà iniziatisi nei corsi di studio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze, già Facoltà di Economia e commercio, già Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, mantenendo saldi i vincoli con la Facoltà;

b) ~~nel~~ promuovere, favorire, sostenere e diffondere la cultura, la ricerca, la formazione con incontri, seminari, conferenze, corsi, eccetera, nei diversi settori dell'economia;

c) promuovere la diffusione e l'internazionalizzazione delle attività di coloro che hanno ottenuto titoli di studio presso la Facoltà di Economia.

A tale fine l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

c) ~~nell'~~organizzare incontri fra soci a scopi culturali, ri-

tivi o rivolti a celebrare eventi significativi della vita sociale o dei soci;

d) nell'istituire premi per i migliori laureati della Facoltà di Economia in collaborazione con la Facoltà stessa;

e) nel promuovere incontri fra soci e studenti della predetta Facoltà al fine di orientare ed agevolare l'ingresso degli studenti nel mercato del lavoro, una volta compiuto il loro iter studiorum;

f) nel promuovere la diffusione e l'internazionalizzazione delle attività di coloro che hanno ottenuto titoli di studio presso la Facoltà di Economia.

A tale fine l'Associazione si propone di svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle finalità indicate.

L'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, tra cui:

- stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;
- iscriversi presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- conseguire l'accreditamento quale agenzia formativa, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale;
- conseguire qualsivoglia autorizzazione amministrativa che si renda necessaria per lo svolgimento delle attività associative.

E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse oppure accessorie per natura a quelle statutarie.

creativi o rivolti a celebrare eventi significativi della vita sociale o dei soci;

d) ~~nell~~istituire premi per i migliori laureati della Facoltà di Economia in collaborazione con la Facoltà stessa;

e) ~~nel~~promuovere incontri fra soci e studenti della predetta Facoltà al fine di orientare ed agevolare l'ingresso degli studenti nel mercato del lavoro, una volta compiuto il loro iter studiorum;

~~— f) nel promuovere la diffusione e l'internazionalizzazione delle attività di coloro che hanno ottenuto titoli di studio presso la Facoltà di Economia.~~
e ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità indicate.

~~— A tale fine l'Associazione si propone di svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle finalità indicate.~~

L'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, tra cui:

- stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;
- iscriversi presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- conseguire l'accreditamento quale agenzia formativa, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale;
- conseguire qualsivoglia autorizzazione amministrativa che si renda necessaria per lo svolgimento delle attività associative.

~~E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse oppure accessorie per natura a quelle statutarie.~~

Articolo 3 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervengano sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono pertanto costituite da:

- a) le quote associative periodiche od una tantum versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi.
- f) ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 3 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervengano sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono pertanto costituite da:

- a) le quote associative periodiche od una tantum versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi.
- f) ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

<p style="text-align: center;">Articolo 4 Soci e loro ammissione</p> <p>Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri che abbiano ottenuto un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, Master, dottorato, ecc.) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze.</p> <p>Possono essere altresì soci i docenti della Facoltà di Economia e cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nel mondo dell'economia.</p> <p>Possono infine essere soci persone fisiche o giuridiche o altri soggetti, italiani o stranieri, che abbiano contribuito o si impegnino a contribuire meritevolmente e fattivamente alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.</p> <p>I soci sono classificati nelle seguenti categorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soci ordinari: la qualifica di socio ordinario è riservata alle persone fisiche che si trovino nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo e si acquista presentando domanda al Consiglio di Amministrazione il quale si pronuncerà sull'ammissione a suo insindacabile giudizio. - Soci sostenitori: la qualifica di socio sostenitore è riservata alle persone fisiche che si trovino nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo e si acquista presentando domanda al Consiglio di Amministrazione, in cui sia dichiarato l'impegno di versare una quota annua associativa pari ad almeno quattro volte quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i soci ordinari; il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà sulla ammissione a suo insindacabile giudizio. - Soci docenti: la qualifica di socio docente è riservata ai professori che abbiano insegnato nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze per almeno tre anni, anche se non laureati presso la Facoltà di Economia di Firenze. Il Consiglio di amministrazione delibera su tale qualifica dietro richiesta dell'interessato. I soci docenti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. - Soci benemeriti: la qualifica di socio benemerito è riservata alle persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, abbiano fornito o intendano fornire all'Associazione importanti servizi, lasciti o donazioni. Il Consiglio di amministrazione delibera tale qualifica autonomamente, previa accettazione dell'interessato. - Soci onorari: la qualifica di socio onorario è riservata a insigni personalità del mondo economico. Il Consiglio di amministrazione delibera tale qualifica autonomamente, previa accettazione dell'interessato. <p>L'adesione all'Associazione viene considerata per tutti i soci a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento; il recesso del socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Soci e loro ammissione</p> <p>Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri che abbiano ottenuto un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, Master, dottorato, ecc.) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze.</p> <p>Possono essere altresì soci i docenti della Facoltà di Economia e cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nel mondo dell'economia.</p> <p>Possono infine essere soci persone fisiche o giuridiche o altri soggetti, italiani o stranieri, che abbiano contribuito o si impegnino a contribuire meritevolmente e fattivamente alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.</p> <p>I soci sono classificati nelle seguenti categorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soci ordinari: la qualifica di socio ordinario è riservata alle persone fisiche che si trovino nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo e si acquista presentando domanda al Consiglio di Amministrazione il quale si pronuncerà sull'ammissione a suo insindacabile giudizio. - Soci sostenitori: la qualifica di socio sostenitore è riservata alle persone fisiche che si trovino nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo e si acquista presentando domanda al Consiglio di Amministrazione, in cui sia dichiarato l'impegno di versare una quota annua associativa pari ad almeno quattro volte quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per i soci ordinari; il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà sulla ammissione a suo insindacabile giudizio. - Soci docenti: la qualifica di socio docente è riservata ai professori che abbiano insegnato nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze per almeno tre anni, anche se non laureati presso la Facoltà di Economia di Firenze. Il Consiglio di amministrazione delibera su tale qualifica dietro richiesta dell'interessato. I soci docenti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. - Soci benemeriti: la qualifica di socio benemerito è riservata alle persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, abbiano fornito o intendano fornire all'Associazione importanti servizi, lasciti o donazioni. Il Consiglio di amministrazione delibera tale qualifica autonomamente, previa accettazione dell'interessato. - Soci onorari: la qualifica di socio onorario è riservata a insigni personalità del mondo economico. Il Consiglio di amministrazione delibera tale qualifica autonomamente, previa accettazione dell'interessato. <p>L'adesione all'Associazione viene considerata per tutti i soci a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento; il recesso del socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Doveri dei soci</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Doveri dei soci</p>

<p>L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.</p> <p>I soci, oltre all'obbligo annuale di versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, hanno quello di contribuire direttamente o indirettamente al perseguimento delle finalità e dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2.</p>	<p>L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.</p> <p>I soci, oltre all'obbligo annuale di versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, hanno quello di contribuire direttamente o indirettamente al perseguimento delle finalità e dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Perdita della qualità di socio</p> <p>La qualità di socio ordinario, sostenitore o docente si perde per decesso, dimissioni, morosità o ovvero per situazioni personali contrastanti col dovere di perseguire le finalità associative.</p> <p>La perdita della qualità di socio è accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La qualità di socio benemerito o onorario si perde per decesso, dimissioni o ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le dimissioni operano in ogni caso dall'esercizio successivo a quello in cui sono presentate.</p> <p>La qualifica di socio non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa. In ogni caso la perdita della qualifica di socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Perdita della qualità di socio</p> <p>La qualità di socio ordinario, sostenitore o docente si perde per decesso, dimissioni, morosità o ovvero per situazioni personali contrastanti col dovere di perseguire le finalità associative.</p> <p>La perdita della qualità di socio è accertata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La qualità di socio benemerito o onorario si perde per decesso, dimissioni o ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le dimissioni operano in ogni caso dall'esercizio successivo a quello in cui sono presentate.</p> <p>La qualifica di socio non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa. In ogni caso la perdita della qualifica di socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Gli Organi dell'Associazione</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) il Presidente; - b) il Copresidente; - c) i Vicepresidenti; - d) Il Segretario; - e) l'Assemblea dei Soci; - f) il Consiglio di Amministrazione; - g) il Comitato Scientifico; - h) le Commissioni di Studio; - i) il Tesoriere; - l) il Collegio dei Revisori (se imposto dalla legge). <p>Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m) il Comitato Esecutivo; - n) uno o più Amministratori Delegati. 	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Gli Organi dell'Associazione</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) il Presidente; - b) il Copresidente; - c) i Vicepresidenti; - d) Il Segretario; - e) l'Assemblea dei Soci; - f) il Consiglio di Amministrazione; - g) il Comitato Scientifico; - h) le Commissioni di Studio; - i) il Tesoriere; - l) il Collegio dei Revisori (se imposto dalla legge). <p>Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> —m) il Comitato Esecutivo; —n) uno o più Amministratori Delegati.

**Articolo 8
Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i membri di più antica iscrizione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

L'elezione avviene con la modalità indicate all'art. 13.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presiede il medesimo nonché l'assemblea dei soci e fissa l'ordine del giorno delle rispettive adunanze; ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché nelle controversie con gli associati; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali

Il Presidente cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi.

Il Presidente sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; esercita la sorveglianza dell'andamento morale ed economico dell'Associazione; cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri degli associati; assume nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nel più breve tempo possibile.

Il Presidente può delegare ad uno dei consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.

**Articolo 8
Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i ~~soci membri di più antica iscrizione~~, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

L'elezione avviene con la modalità indicate all'art. 13.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presiede il medesimo nonché l'assemblea dei soci e fissa l'ordine del giorno delle rispettive adunanze; ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché nelle controversie con gli associati; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali

Il Presidente cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi.

Il Presidente sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; esercita la sorveglianza dell'andamento morale ed economico dell'Associazione; cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri degli associati; assume nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nel più breve tempo possibile.

Il Presidente può delegare ad uno dei ~~vicepresidenti o ad uno dei~~ consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.

**Articolo 9
Il Copresidente**

Il Copresidente dell'Associazione è di diritto il Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze che, all'atto della sua nomina o durante il suo mandato, accetti tale carica. Nel caso di non accettazione il Copresidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fra i professori ordinari della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze, previa accettazione.

Il Copresidente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Copresidente cura ogni rapporto fra Associazione e Facoltà e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione nell'ambito della Facoltà di Economia.

**Articolo 9
Il Copresidente**

Il Copresidente dell'Associazione è di diritto il Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze che, all'atto della sua nomina o durante il suo mandato, accetti tale carica. Nel caso di non accettazione il Copresidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fra i professori ordinari della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze, previa accettazione.

Il Copresidente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Copresidente cura ogni rapporto fra Associazione e Facoltà e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione nell'ambito della Facoltà di Economia.

<p>Il Copresidente ha facoltà di sostituirsi al Presidente in ogni occasione in cui il Presidente sia indisponibile.</p> <p>Il Copresidente può delegare ad uno dei consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.</p>	<p>Il Copresidente ha facoltà di sostituirsi al Presidente in ogni occasione in cui il Presidente sia indisponibile.</p> <p>Il Copresidente può delegare ad uno dei consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 I Vicepresidenti</p> <p>I Vicepresidenti dell'Associazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fra i suoi stessi componenti su proposta del Presidente.</p> <p>I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente dell'Associazione in ogni occasione in cui il Presidente o il Copresidente siano indisponibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 I Vicepresidenti</p> <p>I Vicepresidenti dell'Associazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fra i suoi stessi componenti su proposta del Presidente.</p> <p>Uno dei vicepresidenti ha l'incarico di vicepresidente vicario e deve appartenere alla categoria dei soci sostenitori.</p> <p>I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente dell'Associazione in ogni occasione in cui il Presidente e il Copresidente siano indisponibile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Il Segretario</p> <p>Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i soci sostenitori, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.</p> <p>E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Coadiuvava il Presidente nello svolgimento di tutte le sue funzioni ed è responsabile dell'organizzazione degli eventi in cui si sostanzia l'attività dell'Associazione stessa.</p> <p>Il Segretario redige i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie e dei Consigli di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Il Segretario</p> <p>Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i soci sostenitori, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.</p> <p>E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</p> <p>Coadiuvava il Presidente nello svolgimento di tutte le sue funzioni ed è responsabile dell'organizzazione degli eventi in cui si sostanzia l'attività dell'Associazione stessa.</p> <p>Il Segretario redige i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie e dei Consigli di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 L'Assemblea dei Soci</p> <p>L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci indipendentemente dalla categoria d'appartenenza.</p> <p>L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto di delibera. L'Assemblea ordinaria è regolamentata dal successivo articolo 13 e l'Assemblea straordinaria dall'articolo 14. Il presente articolo detta le disposizioni comuni alle due assemblee.</p> <p>L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso personale ai soci da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. In casi di particolare urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente, tale termine può essere ridotto a tre giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 L'Assemblea dei Soci</p> <p>L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci indipendentemente dalla categoria d'appartenenza.</p> <p>L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto di delibera. L'Assemblea ordinaria è regolamentata dal successivo articolo 13 e l'Assemblea straordinaria dall'articolo 14. Il presente articolo detta le disposizioni comuni alle due assemblee.</p> <p>L'Assemblea viene convocata dal Presidente, secondo le disposizioni previste dagli artt. 12 e 13, mediante avviso personale ai soci da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. In casi di particolare urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente, tale termine</p>

<p>Le convocazioni possono essere portate a conoscenza dei soci anche tramite telefax o posta elettronica. Tali convocazioni dovranno essere inviate all'indirizzo, al numero di telefax, all'indirizzo di posta notificati nel libro dei soci.</p> <p>L'Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e dovrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta al Presidente almeno un decimo dei soci.</p> <p>Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.</p> <p>L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, eventualmente anche all'estero.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Copresidente o, in assenza anche del Copresidente, da un Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la validità delle delibere ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti in Assemblea.</p>	<p>può essere ridotto a tre giorni. L'ordine del giorno è approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le convocazioni possono essere portate a conoscenza dei soci anche tramite telefax o posta elettronica. Tali convocazioni dovranno essere inviate all'indirizzo, al numero di telefax, all'indirizzo di posta notificati nel libro dei soci.</p> <p>L'Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e dovrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta al Presidente almeno un decimo dei soci trenta soci.</p> <p>Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due tre.</p> <p>L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, eventualmente anche all'estero.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Copresidente o, in assenza anche del Copresidente, da un Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la validità delle delibere ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti in Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 L'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea ordinaria stabilisce le direttive generali dell'attività della Associazione e delibera su quanto ad essa demandato per legge o statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative nonché eventuali penali per i ritardati versamenti e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convocazione.</p> <p>L'Assemblea elegge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 17 ed eventualmente tramite voto per corrispondenza od elettronico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente dell'Associazione, che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Segretario dell'Associazione; - il Tesoriere; - altri dodici membri del Consiglio di Amministrazione, di cui sei appartenenti alla categoria dei soci sostenitori, 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 L'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea ordinaria stabilisce le direttive generali dell'attività della Associazione per l'anno successivo o per gli anni successivi, e delibera su quanto ad essa demandato per legge o statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative nonché eventuali penali per i ritardati versamenti e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convocazione.</p> <p>L'Assemblea elegge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 17 ed eventualmente tramite voto per corrispondenza od elettronico,</p> <ul style="list-style-type: none"> — il Presidente dell'Associazione, che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione; — il Segretario dell'Associazione; — il Tesoriere; — altri dodici membri del Consiglio di Amministrazione, di cui sei appartenenti alla categoria dei soci sostenitori,

<p>quattro alla categoria dei soci ordinari e due alla categoria dei soci docenti; - il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso.</p> <p>Sono validi i voti di coloro che sono in regola col pagamento delle quote associative.</p> <p>L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengano, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria può eleggere, su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario della Associazione.</p> <p>I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dal Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario</p>	<p>quattro alla categoria dei soci ordinari e due alla categoria dei soci docenti; — il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso.</p> <p>— Sono validi i voti di coloro che sono in regola col pagamento delle quote associative.</p> <p>L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengano, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria può eleggere, su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario della Associazione.</p> <p>I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dal Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 13 bis Elezione degli organi sociali</p> <p>Secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 17 ed eventualmente tramite voto per corrispondenza od elettronico, i soci eleggono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente dell'Associazione, che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Segretario dell'Associazione; - il Tesoriere; - altri dodici membri del Consiglio di Amministrazione, di cui sei appartenenti alla categoria dei soci sostenitori, quattro alla categoria dei soci ordinari e due alla categoria dei soci docenti; - il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso. <p>Sono validi i voti di coloro che sono in regola col pagamento delle quote associative.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 L'Assemblea straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervenga-no, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 L'Assemblea straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengano, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti quando siano fisicamente presenti almeno cinquanta soci. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.</p>

<p>I verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria sono redatti, qualora non sia prevista per legge la presenza di un notaio, dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dal Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle modifiche dello statuto; - sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni del presente statuto; - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. <p>Le delibere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Associazione devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea con votazione unanime ed ottenere la maggioranza dei soci ordinari, docenti o sostenitori con un numero di voti non inferiore ad un quarto del numero complessivo dei soci ordinari, docenti o sostenitori.</p>	<p>I verbali delle riunioni dell'Assemblea straordinaria sono redatti, qualora non sia prevista per legge la presenza di un notaio, dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio designato dal Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle modifiche dello statuto; - sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni del presente statuto; - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. <p>Le delibere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Associazione devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea con votazione unanime ed ottenere la maggioranza dei soci ordinari, docenti o sostenitori con un numero di voti non inferiore ad un quarto del numero complessivo dei soci ordinari, docenti o sostenitori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è formato dal Presidente, dal Copresidente, dal Segretario dell'Associazione, dal Tesoriere e da altri dodici membri eletti dall'assemblea. Dei dodici membri sei devono appartenere alla categoria dei soci sostenitori, quattro alla categoria dei soci ordinari e due alla categoria dei soci docenti. Nelle votazioni ciascun socio esprime la sua preferenza nell'ambito della propria categoria.</p> <p>Fanno altresì parte del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Presidenti delle Commissioni di studio previste e regolamentate dai seguenti articoli 19 e 20; - il Presidente della Sezione Giovani; - i Presidenti delle Sezioni territoriali previste e regolamentate all'art. 24; - due soci benemeriti cooptati dal Consiglio stesso. <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un quadriennio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri fra i quali il Presidente dell'Associazione, il Copresidente ed il Segretario. In tale caso a detto Comitato sono demandate alcune funzioni di pertinenza del Consiglio, che il Consiglio stesso dovrà indicare al momento della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati indicando le funzioni ad essi delegate.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è formato dal Presidente, dal Copresidente, dal Segretario dell'Associazione, dal Tesoriere e da altri dodici membri eletti dall'assemblea. Dei dodici membri sei devono appartenere alla categoria dei soci sostenitori, quattro alla categoria dei soci ordinari e due alla categoria dei soci docenti. Nelle votazioni ciascun socio esprime la sua preferenza nell'ambito della propria categoria.</p> <p>Fanno altresì parte del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Presidenti delle Commissioni di studio previste e regolamentate dai seguenti articoli 19 e 20; - il Presidente della Sezione Giovani; - i Presidenti delle Sezioni territoriali previste e regolamentate all'art. 24; - due soci benemeriti cooptati dal Consiglio stesso. <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un quadriennio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo costituito, oltre che dal Segretario, da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri fra i quali il Presidente dell'Associazione e il Copresidente ed il Segretario. In tale caso a detto Comitato sono demandate alcune funzioni di pertinenza del Consiglio, che il Consiglio stesso dovrà indicare al momento della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad ognuno dei consiglieri alcune delle proprie funzioni. nominare uno o più Amministratori Delegati indicando le funzioni ad</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti eletti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato Esecutivo si riuniscono ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede uno dei rispettivi componenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica notificati all'Associazione.</p> <p>In caso di particolare urgenza i giorni precedenti l'adunanza possono essere ridotti da cinque a due.</p> <p>Le riunioni possono essere tenute in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, anche all'estero.</p> <p>Il Consiglio o il Comitato deliberano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, a sua discrezione, si procede ad ulteriori votazioni.</p> <p>Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.</p> <p>I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni di Consiglio o di Comitato. Soltanto il Consiglio o il Comitato, con specifica delibera, hanno facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto opportuno dare pubblicità.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</p>	<p>essi delegate.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti eletti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato Esecutivo si riuniscono ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede uno dei rispettivi componenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica notificati all'Associazione.</p> <p>In caso di particolare urgenza i giorni precedenti l'adunanza possono essere ridotti da cinque a due.</p> <p>Le riunioni possono essere tenute in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, anche all'estero.</p> <p>Il Consiglio o il Comitato deliberano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, a sua discrezione, si procede ad ulteriori votazioni.</p> <p>Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.</p> <p>I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni di Consiglio o di Comitato. Soltanto il Consiglio o il Comitato, con specifica delibera, hanno facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto opportuno dare pubblicità.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; - b) deliberare le nomine delle persone che dovranno pre- 	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; - b) deliberare le nomine delle persone che dovranno pre-

siedere e partecipare alle Commissioni di studio e ad ogni tipo di funzione, incarico o responsabilità relativamente ad ogni attività condotta in seno all'Associazione o col patrocinio dell'Associazione stessa;

- c) deliberare sui bilanci ed i rendiconti, preventivi o consuntivi, da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) dare parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dalle Commissioni di studio;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l'eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;
- g) deliberare sull'istituzione di Sezioni territoriali;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare l'esclusione dei soci;
- l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;

- m) deliberare su convenzioni ed accordi da porre in atto con altri soggetti, associazioni, società, enti, eccetera, nell'interesse dei soci e al fine del perseguimento delle finalità sociali.

siedere e partecipare alle Commissioni di studio e ad ogni tipo di funzione, incarico o responsabilità relativamente ad ogni attività condotta in seno all'Associazione o col patrocinio dell'Associazione stessa;

- c) deliberare sui bilanci ed i rendiconti, preventivi o consuntivi, da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) dare parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dalle Commissioni di studio;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l'eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;
- g) deliberare sull'istituzione di Sezioni territoriali;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare l'esclusione dei soci;
- l) deliberare, **con il consenso del Copresidente**, sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;

- m) deliberare su convenzioni ed accordi da porre in atto con altri soggetti, associazioni, società, enti, eccetera, nell'interesse dei soci e al fine del perseguimento delle finalità sociali.

**Articolo 17
Il Regolamento**

Il Consiglio di Amministrazione può emanare un Regolamento sulle modalità di elezione degli organi sociali, sulle modalità di gestione di eventuali fondi destinati a premi di laurea o ad altri riconoscimenti e, comunque, su ogni aspetto delle attività sociali, ritenuto rilevante.

A discrezione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento può essere portato in approvazione nella Assemblea ordinaria dei soci.

**Articolo 17
Il Regolamento**

Il Consiglio di Amministrazione **può** emanare un Regolamento sulle modalità di elezione degli organi sociali, sulle modalità di gestione di eventuali fondi destinati a **borse di studio**, premi di laurea o ad altri riconoscimenti e, comunque, su ogni aspetto delle attività sociali, ritenuto rilevante.

A discrezione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento può essere portato in approvazione nella Assemblea ordinaria dei soci. **Il Regolamento deve in ogni caso essere comunicato ai soci.**

**Articolo 18
Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Copresidente e dai soci docenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Può essere integrato, anche soltanto per singole attività e a giudizio dei suoi componenti, da altri docenti o personalità del mondo economico. Il numero dei componenti non è predeterminato.

Il Comitato Scientifico fornisce pareri su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio di Ammini-

**Articolo 18
Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Copresidente e dai soci docenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Può essere integrato, anche soltanto per singole attività e a giudizio dei suoi componenti, da altri docenti o personalità del mondo economico. Il numero dei componenti non è predeterminato.

Il Comitato Scientifico fornisce pareri su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio di Ammini-

strazione ed in particolare sulla assegnazione di premi di laurea e di altri riconoscimenti per i quali sia necessaria la valutazione scientifica di attività o elaborati.

Il Comitato può autonomamente proporre al Consiglio di Amministrazione attività per la realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione e per il migliore andamento della gestione e costituisce il *supporter* scientifico, anche in termini applicativi, di tutte le progettualità ed attività, sia di ricerca sia di carattere didattico-formativo, istituite in seno all'Associazione.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente che fissa l'ordine del giorno dell'adunanza.

Le delibere del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

strazione ed in particolare sulla assegnazione di premi di laurea e di altri riconoscimenti per i quali sia necessaria la valutazione scientifica di attività o elaborati.

Il Comitato può autonomamente proporre al Consiglio di Amministrazione attività per la realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione e per il migliore andamento della gestione e costituisce il *supporter* scientifico, anche in termini applicativi, di tutte le progettualità ed attività, sia di ricerca sia di carattere didattico-formativo, istituite in seno all'Associazione.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente che fissa l'ordine del giorno dell'adunanza. **Alle riunioni partecipa il Segretario dell'Associazione in qualità di verbalizzante.**

Le delibere del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19
Le Commissioni di studio

Relativamente a ciascuna progettualità o settore di attività associativa il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, al fine di una più ampia realizzazione delle finalità sociali, una Commissione di studio indicandone il Presidente.

Il Presidente della Commissione di Studio partecipa a pieno titolo ai Consigli di Amministrazione della Associazione.

Il Presidente ed i membri delle Commissioni di studio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai lavori delle Commissioni di studio possono partecipare, a loro discrezione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Non è predeterminato il numero massimo di Commissioni di Studio istituibili dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti delle Commissioni di studio durano in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati senza alcuna limitazione.

Articolo 19
Le Commissioni di studio

~~Relativamente a ciascuna progettualità o settore di attività associativa il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, al fine di una più ampia realizzazione delle finalità sociali, una Commissione di studio indicandone il Presidente.~~

~~Il Presidente della Commissione di Studio partecipa a pieno titolo ai Consigli di Amministrazione della Associazione.~~

~~Il Presidente ed i membri delle Commissioni di studio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.~~

~~Ai lavori delle Commissioni di studio possono partecipare, a loro discrezione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.~~

~~Non è predeterminato il numero massimo di Commissioni di Studio istituibili dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~I componenti delle Commissioni di studio durano in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati senza alcuna limitazione.~~

Articolo 20

Articolo 20

<p style="text-align: center;">Attività delle Commissioni di studio</p> <p>L'attività delle Commissioni di studio consiste nell'approfondimento di importanti settori della vita associativa o nel formulare progetti inerenti l'oggetto sociale dell'associazione.</p> <p>Riguardo alle eventuali Commissioni che studino nuovi progetti se il progetto prevede collaborazioni con soggetti privati o pubblici, italiani o stranieri, partecipano all'attività della Commissione almeno un rappresentante per ciascun soggetto interessato al progetto.</p> <p>Nella fase di formulazione del progetto la Commissione di studio dovrà redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.</p> <p>Dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione la Commissione di studio avrà il compito di verificare il buon andamento dell'iniziativa e di valutare i risultati raggiunti che dovranno essere riportati in Consiglio di Amministrazione dal Presidente della Commissione stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Attività delle Commissioni di studio</p> <p>L'attività delle Commissioni di studio consiste nell'approfondimento di importanti settori della vita associativa o nel formulare progetti inerenti l'oggetto sociale dell'associazione.</p> <p>Riguardo alle eventuali Commissioni che studino nuovi progetti se il progetto prevede collaborazioni con soggetti privati o pubblici, italiani o stranieri, partecipano all'attività della Commissione almeno un rappresentante per ciascun soggetto interessato al progetto.</p> <p>Nella fase di formulazione del progetto la Commissione di studio dovrà redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.</p> <p>Dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione la Commissione di studio avrà il compito di verificare il buon andamento dell'iniziativa e di valutare i risultati raggiunti che dovranno essere riportati in Consiglio di Amministrazione dal Presidente della Commissione stessa.</p> <p><i>Il Contenuto degli artt. 19 e 20 entrerà a far parte del Regolamento.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Il Tesoriere</p> <p>Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.</p> <p>E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo e dei rendiconti finanziari; presenta una relazione su tali bilanci che sarà presentata per l'approvazione sia in Consiglio di Amministrazione che nell'assemblea annuale dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Il Tesoriere</p> <p>Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.</p> <p>E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo e dei rendiconti finanziari; presenta una relazione su tali bilanci che sarà presentata per l'approvazione sia in Consiglio di Amministrazione che nell'assemblea annuale dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Bilancio, rendiconto finanziario e avanzi di gestione</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il 30 aprile di ogni anno per la redazione del bilancio consuntivo (o rendiconto consuntivo economico patrimoniale e finanziario) e del bilancio preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.</p> <p>Presso la sede dell'Associazione è previsto il deposito del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che dovrà avvenire entro i quindici giorni antecedenti l'adunanza dell'Assemblea. I bilanci dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse a prenderne visione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Bilancio, rendiconto finanziario e avanzi di gestione</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il 30 aprile di ogni anno per la redazione del bilancio consuntivo (o rendiconto consuntivo economico patrimoniale e finanziario) e entro il 31 dicembre per la redazione del bilancio preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.</p> <p>Presso la sede dell'Associazione è previsto il deposito del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che dovrà avvenire entro i quindici giorni antecedenti l'adunanza dell'Assemblea. I bilanci dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse a prenderne visione.</p>

<p>E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale sociale per tutta la durata dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, che rientrino nella medesima unitaria struttura.</p> <p>E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.</p>	<p>dei soci.</p> <p>E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale sociale per tutta la durata dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, che rientrino nella medesima unitaria struttura.</p> <p>E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Il Collegio dei Revisori</p> <p>Qualora sia imposto dalla normativa in vigore, può essere nominato il Collegio dei Revisori.</p> <p>Il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso sono nominati dall'Assemblea ordinaria e durano in carica quattro anni. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione. Ad esso è inoltre demandato il controllo contabile secondo quanto disposto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2409 ter del codice civile per le società commerciali. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, dovranno tutti essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili alla data della nomina da parte dell'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Il Collegio dei Revisori</p> <p>Qualora sia imposto dalla normativa in vigore, può essere nominato il Collegio dei Revisori. —</p> <p>Il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso sono nominati dall'Assemblea ordinaria e durano in carica quattro anni. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione. Ad esso è inoltre demandato il controllo contabile secondo quanto disposto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2409 ter del codice civile per le società commerciali. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, dovranno tutti essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili alla data della nomina da parte dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Sezioni territoriali</p> <p>I soci che risiedono o abbiano interessi di lavoro nella stessa località possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di istituire una Sezione territoriale dell'Associazione impegnandosi a svolgere attività rivolte al soddisfacimento delle finalità sociali.</p> <p>Nel caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione i soci promotori dovranno dare indicazione dei soci che afferiscono alla Sezione territoriale tenendo conto che ogni socio non può far parte di più di due Sezioni territoriali.</p> <p>I soci afferenti alla Sezione territoriale neocostituita dovranno riunirsi per eleggere, a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente della Sezione.</p> <p>Il Presidente eletto fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e scade allo scadere del Consiglio stesso.</p> <p>Alle attività delle Sezioni territoriali possono partecipare tutti i soci della Associazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Sezioni territoriali</p> <p>I soci che risiedono o abbiano interessi di lavoro nella stessa località possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di istituire una Sezione territoriale dell'Associazione impegnandosi a svolgere attività rivolte al soddisfacimento delle finalità sociali.</p> <p>Nel caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione i soci promotori dovranno dare indicazione dei soci che afferiscono alla Sezione territoriale tenendo conto che ogni socio non può far parte di più di due Sezioni territoriali.</p> <p>I soci afferenti alla Sezione territoriale neocostituita dovranno riunirsi per eleggere, a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente della Sezione.</p> <p>Il Presidente eletto fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e scade allo scadere del Consiglio stesso.</p> <p>Alle attività delle Sezioni territoriali possono partecipare tutti i soci della Associazione.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 25 Sezione Giovani</p> <p>I soci che hanno età inferiore ai quaranta anni fanno parte della Sezione Giovani. La Sezione Giovani ha per scopo principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aiutare gli studenti ed i neo-laureati della facoltà di Economia della Università di Firenze nella pianificazione della propria carriera professionale, attraverso l'esperienza recente di chi ha da poco lasciato l'Università per entrare nel mondo del lavoro; - creare un collegamento tra gli studenti ed il mondo professionale ed accademico post-laurea, nel continuo sforzo di promuovere l'evoluzione e l'innovazione nell'ambito della formazione universitaria, delle attività professionali e del mercato del lavoro in genere. <p>Al fine di raggiungere lo scopo indicato la Sezione Giovani, in accordo col Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, può promuovere conferenze, incontri, workshop ed altri eventi.</p> <p>I soci della Sezione Giovani eleggono il Presidente della Sezione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 17.</p> <p>Il Presidente della Sezione Giovani è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Sezione Giovani</p> <p>I soci che hanno età inferiore ai quaranta trentacinque anni fanno possono, a richiesta, far parte della Sezione Giovani. La Sezione Giovani ha per scopo principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aiutare gli studenti ed i neo-laureati della facoltà di Economia della Università di Firenze nella pianificazione della propria carriera professionale, attraverso l'esperienza recente di chi ha da poco lasciato l'Università per entrare nel mondo del lavoro; - creare un collegamento tra gli studenti ed il mondo professionale ed accademico post-laurea, nel continuo sforzo di promuovere l'evoluzione e l'innovazione nell'ambito della formazione universitaria, delle attività professionali e del mercato del lavoro in genere. <p>Al fine di raggiungere lo scopo indicato la Sezione Giovani, in accordo col Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, può promuovere conferenze, incontri, workshop ed altri eventi.</p> <p>I soci della Sezione Giovani eleggono il Presidente due coordinatori della Sezione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 17.</p> <p>Il Presidente della Sezione Giovani è membro I due coordinatori della Sezione Giovani sono membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Scioglimento dell'Associazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa esso avvenga, l'Assemblea straordinaria provvederà, sentito il Collegio dei Revisori se nominato, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Scioglimento dell'Associazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa esso avvenga, l'Assemblea straordinaria provvederà, sentito il Collegio dei Revisori se nominato, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Disposizioni generali</p> <p>E' stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni (Libro I e V del codice civile).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Disposizioni generali</p> <p>E' stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni (Libro I e V del codice civile).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Disposizioni transitorie</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Disposizioni transitorie</p>

Con l'approvazione del presente Statuto i soci effettivi dell'Associazione "Villa Favard" in regola con il pagamento delle quote sociali divengono di diritto "soci sostenitori" dell'Associazione. Potranno poi optare per gli anni successivi se rimanere tali o diventare "soci ordinari".

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono optare per una delle seguenti alternative:

- assumere la qualifica di "socio sostenitore" mettendosi in regola col pagamento delle quote sociali;
- versare per ogni quota annua non corrisposta euro dieci con un massimo di trenta euro ed assumere la qualifica di "socio ordinario";
- versare le quote annue non corrisposte e rassegnare le dimissioni dalla Associazione.

Con l'approvazione del presente Statuto i soci effettivi dell'Associazione "Villa Favard" in regola con il pagamento delle quote sociali divengono di diritto "soci sostenitori" dell'Associazione. Potranno poi optare per gli anni successivi se rimanere tali o diventare "soci ordinari".

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono optare per una delle seguenti alternative:

- assumere la qualifica di "socio sostenitore" mettendosi in regola col pagamento delle quote sociali;
- versare per ogni quota annua non corrisposta euro dieci con un massimo di trenta euro ed assumere la qualifica di "socio ordinario";
- versare le quote annue non corrisposte e rassegnare le dimissioni dalla Associazione.